



## **PROCEDURA COMPARATIVA PER TRE INCARICHI DI ESPERTO A TEMPO DETERMINATO**

### **ARTICOLO 1 (Oggetto)**

1. È indetta, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. c), del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), una procedura comparativa pubblica per il conferimento di tre incarichi di esperto, a tempo determinato.

### **ARTICOLO 2 (Contenuto, durata e compenso)**

1. Gli incarichi di cui all'articolo precedente comportano lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi economica nell'ambito dei compiti istituzionali affidati ai Servizi dell'UPB e l'inquadramento nell'area funzionale di esperto, secondo quanto previsto dal Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'UPB.
2. Il trattamento economico fondamentale è determinato al livello iniziale della tabella stipendiale della predetta area funzionale, di cui all'Allegato 4 al citato Regolamento. L'incarico comporta, altresì, il riconoscimento di un premio di risultato così come previsto dall'art. 26 dello stesso Regolamento.
3. Ciascun incarico ha una durata di tre anni e può esser rinnovato per una sola volta per lo stesso periodo.
4. Qualora il selezionato per uno degli incarichi di cui all'art. 1 appartenga a una delle amministrazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'UPB e risulti possibile l'inquadramento tra gli esperti in conformità alla tabella di equiparazione di cui

all'Allegato 2 del medesimo Regolamento, l'incarico verrà svolto previo collocamento in posizione di fuori ruolo da parte dell'amministrazione di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 17, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In tal caso non trova applicazione il comma 3 del presente articolo.

### **ARTICOLO 3** **(Requisiti generali di ammissione)**

1. I requisiti generali di ammissione alla selezione sono:
  - a) la cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi dell'Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana nonché i familiari dei cittadini degli Stati dell'Unione europea e i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 3 bis dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - b) il godimento dei diritti politici;
  - c) l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
  - d) la mancata precedente destituzione, dispensa ovvero decadenza dall'impiego pubblico, nonché il non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
  
2. I cittadini dell'Unione europea e i loro familiari nonché i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti dal precedente comma e con permesso di soggiorno di lungo periodo devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
  - b) adeguata conoscenza della lingua italiana, da verificarsi durante il colloquio.

Ai fini del presente comma, ai titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, è richiesto il solo requisito di cui alla lettera b).

### **ARTICOLO 4** **(Requisiti specifici di ammissione)**

1. Per l'ammissione alla selezione è inoltre richiesto:

- a) il possesso di laurea specialistica o magistrale o altro titolo equiparato previsti dalla normativa nazionale vigente ovvero di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente rispetto alle predette lauree ai sensi della medesima normativa;
  - b) il titolo di dottore di ricerca nell'area delle scienze economiche e statistiche, riferibile ai settori scientifico-disciplinari compresi nei macrosettori 13/A Economia, 13/C Storia economica o 13/D Statistica e metodi matematici per le decisioni, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 30 ottobre 2015, n. 855, Allegato A, ovvero un titolo conseguito all'estero equipollente ai sensi della normativa nazionale vigente.
2. Gli estremi dei provvedimenti di equipollenza devono essere dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.

## **ARTICOLO 5**

### **(Domanda di partecipazione)**

1. Il candidato deve produrre la propria domanda di partecipazione alla selezione per via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica all'indirizzo <https://upb-esperti.ilmiotest.it/>, compilando l'apposito modulo entro la data di scadenza indicata nel comma successivo. Dopo aver inserito i dati richiesti, tra i quali il proprio *curriculum vitae*, e aver seguito le indicazioni riportate, il candidato deve effettuare la stampa della ricevuta e conservarla per poterla esibire in caso di necessità. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'iscrizione e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda deve essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di partecipazione saranno sottoscritte in sede di espletamento della eventuale prova preselettiva o della prova scritta e avranno valore di autocertificazione. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

4. Il candidato portatore di handicap deve allegare alla domanda di partecipazione, nell'ambito della predetta applicazione informatica, la certificazione medica rilasciata da competente struttura sanitaria attestante la propria condizione ed eventuali richieste inerenti alle modalità di svolgimento delle prove.
5. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
6. Nel caso in cui la prova d'esame sia preceduta da una prova preselettiva, l'Ufficio verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata esclusione dalla preselezione non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla selezione né sana le irregolarità della domanda stessa.
7. L'UPB non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I candidati, infine, devono esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## **ARTICOLO 6 (Esclusione)**

1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
3. L'UPB dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura comparativa, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti.

## **ARTICOLO 7**

### **(Commissione di valutazione)**

1. La selezione è affidata a una Commissione di valutazione, composta da un numero dispari di membri definito anche in relazione al numero di candidature pervenute, nominati dal Consiglio tra professori universitari in materie economiche o statistiche, in servizio o in quiescenza, e tra esperti delle medesime materie provenienti da istituzioni e organismi, pubblici o privati, di livello nazionale o internazionale. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da personale dell'UPB.
2. La selezione si articola in una valutazione dei titoli, in una prova scritta e in un colloquio.
3. Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione disporrà di 60 punti per la prova scritta, di 30 punti per la valutazione dei titoli, di cui ai successivi articoli 8 e 9, e di 60 punti per il colloquio. Il punteggio finale di ciascun candidato è determinato sommando il voto ottenuto nella prova scritta, il punteggio dei titoli e il voto riportato nel colloquio, fino a un massimo di 150 punti.
4. Qualora il numero dei candidati alla selezione sia tale da pregiudicarne il rapido ed efficiente svolgimento, le prove d'esame potranno essere precedute da prove preselettive, che non concorreranno alla determinazione del punteggio finale.

## **ARTICOLO 8**

### **(Presentazione dei titoli)**

1. Il candidato deve allegare alla domanda, per il tramite dell'applicazione di cui al precedente articolo 5:
  - copia in formato elettronico di un valido documento d'identità;
  - copia in formato elettronico del proprio *curriculum vitae* sottoscritto e predisposto preferibilmente secondo il modello europeo; tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei titoli e delle esperienze professionali devono essere descritti dai candidati in modo sintetico e puntuale; qualora non risulti possibile verificare il possesso delle predette esperienze professionali, esse non saranno prese in considerazione;
  - copia in formato elettronico delle eventuali pubblicazioni e dei lavori nel numero massimo di cinque, accompagnati da una dichiarazione con la quale il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, la paternità dell'opera; per

le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, i candidati devono dichiarare quali parti siano da riferire esclusivamente a essi; qualora per le caratteristiche delle stesse non sia possibile allegare la copia in formato elettronico delle pubblicazioni scientifiche, il candidato deve farlo presente nell'apposito campo della domanda e inviare, a pena di esclusione delle predette pubblicazioni dalla valutazione della Commissione, una copia delle stesse tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cinque giorni dall'invio della domanda, all'Ufficio parlamentare di bilancio, via del Seminario 76, 00186, Roma.

## **ARTICOLO 9 (Valutazione dei titoli)**

1. La valutazione dei titoli avviene, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione, dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della sua correzione. Per i titoli la Commissione dispone complessivamente di 30 punti.
2. Ai titoli valutabili sono assegnati i seguenti punteggi massimi:
  - a. pubblicazioni (monografie a stampa e articoli apparsi su riviste o atti di convegni nazionali e internazionali) e lavori (relazioni e note tecniche) – punteggio massimo 15;
  - b. esperienza professionale in attività di ricerca nell'ambito dei settori scientifico disciplinari di cui al precedente art. 4, maturata presso università, qualificati centri di ricerca pubblici o privati, enti pubblici o organizzazioni internazionali – punteggio massimo 15.

## **ARTICOLO 10 (Prova scritta)**

1. La prova scritta, che potrà essere articolata in una parte teorica e in una parte applicativa, consiste nella risposta a due dei tre quesiti che saranno formulati dalla Commissione.
2. I quesiti riguarderanno rispettivamente le seguenti materie:
  - a. Macroeconomia: il modello IS-LM, anche con perfetta anticipazione e mercati finanziari; politica fiscale e monetaria in economia chiusa ed economia aperta; offerta aggregata e curva di Phillips; il modello AD-AS; inflazione; debito

pubblico; coordinamento delle politiche fiscali e monetarie in Europa; modelli di crescita economica;

- b. Economia pubblica: motivazioni dell'intervento pubblico; effetti economici delle imposte; aspetti internazionali dell'imposizione; evasione fiscale; il sistema di welfare: previdenza, assistenza, sanità, istruzione; analisi costi-benefici; misurazione della disuguaglianza e della redistribuzione; interdipendenze ed esternalità; regolamentazione dei mercati e politiche per la concorrenza; decentramento fiscale; processi e regole di decisione collettiva: il bilancio pubblico; il finanziamento con debito pubblico.
  - c. Econometria-statistica: nozioni di statistica economica (numeri indice, contabilità nazionale, tavole intersettoriali, indicatori di disuguaglianza, di concentrazione, ecc.); statistica metodologica; il modello di regressione lineare classico e generalizzato: problemi di specificazione, identificazione e stima; modelli lineari per dati longitudinali; modelli di scelta discreta; analisi univariata delle serie temporali; modelli a correzione dell'errore e cointegrazione; modelli vettoriali autoregressivi: stima e identificazione; modelli a equazioni simultanee; previsioni: principi generali, valutazione di capacità previsiva, scelta tra modelli; analisi lineare dei dati: analisi fattoriale, componenti principali, *cluster analysis*.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dalla selezione.
  4. Superano la prova scritta e sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 40/60 per ciascuno dei due quesiti prescelti.

## **ARTICOLO 11** **(Colloquio)**

1. I candidati ammessi al colloquio devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
2. Il colloquio, una parte del quale potrà svolgersi in lingua inglese, verterà sui titoli e sulle materie oggetto della prova scritta.
3. Superano il colloquio i candidati che conseguono una votazione di almeno 40/60.

## **ARTICOLO 12**

### **(Graduatoria e clausola di salvaguardia)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, la Commissione predisporre una graduatoria di merito, determinata sommando la media dei voti ottenuti nella prova scritta, il punteggio dei titoli e il voto riportato nel colloquio.
2. Tale graduatoria è successivamente riformulata dall'UPB tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la cui sussistenza alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione potrà essere fatta valere dai candidati entro cinque giorni dallo svolgimento del colloquio di cui all'art. 11. A parità di punteggio supera la selezione il candidato anagraficamente più giovane. La graduatoria finale è approvata dal Consiglio dell'UPB.
3. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
4. Lo svolgimento della selezione non obbliga l'UPB al conferimento degli incarichi e alla stipula dei correlati contratti.
5. In caso di necessità, l'UPB potrà attingere alle predette graduatorie per il conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quelli previsti al precedente art. 1.

## **ARTICOLO 13**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l'UPB per le finalità di gestione della procedura e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che risulteranno vincitori, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, l'UPB procederà all'esclusione dalla procedura ovvero non darà corso all'assunzione.
3. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

4. Agli interessati competono i diritti di cui alle norme sopra richiamate, tra i quali figura quello di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni altri connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, via del Seminario 76, 00186, Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell'UPB. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti dell'UPB addetti alla procedura.

#### **ARTICOLO 14 (Pubblicazione)**

1. Il presente avviso è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'UPB <http://www.upbilancio.it>, dove saranno rese disponibili tutte le necessarie informazioni e comunicazioni sulla procedura. Di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4<sup>a</sup> Serie speciale, Concorsi ed esami. Saranno pubblicate nel predetto sito internet tutte le informazioni inerenti alle date, al luogo e alle modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e/o della prova scritta.

#### **ARTICOLO 15 (Responsabile del procedimento)**

1. L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio del Direttore generale dell'UPB. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale.

Roma, 25 settembre 2019

Il Direttore generale  
(Luca Rizzuto)